

PRESIDENTE. Perdoni un momento; alcuni avrebbero domandato la sospensione anche sul paragrafo relativo ai seminari.

FERRARIS, relatore. La Commissione non potrebbe assentire alla sospensione, e prego gli onorevoli proponenti di porre mente a questa sola avvertenza. Due sono le ragioni che essi invocano: in primo luogo il rispetto dovuto alle proprietà ed al diverso trattamento che loro si deve usare. Al che osservo che, siccome la Commissione propone il mezzo di conservare la proprietà materialmente la stessa a coloro i quali sono chiamati a godere dell'abolizione dei benefici di patronato laicale e delle cappellanie, così mi pare che essi non dovrebbero più avere alcuna sollecitudine, quasi che noi volessimo sottrarre e pigliarci i beni che sono dotazioni di questi enti.

Soddisfatto in questa parte alle giuste loro esigenze ed ai timori che avrebbero potuto avere nel sistema di una conversione irrevocabile generale, ci rimane a vedere se e come convenisse sospendere la definizione che sta nell'articolo quarto, unicamente perchè può succedere che, adottandosi dalla Camera la proposta che sta nell'articolo 5, non sembri sia vero quello che qui mi si dice.

Ma ripeterò quello che ho avuto l'onore di accennare testè all'onorevole Pains che, o questi patroni, a cui si devolve e deve devolversi in via di rivendicazione la proprietà di questi beni, avranno da esercitare i loro diritti, ed allora l'eccezione che sta nell'articolo quinto naturalmente detrae a ciò che sta nell'articolo quarto; ma siccome questi patroni potrebbero non valersi di questo diritto che dipende solo dalla loro volontà, dal fatto dell'uomo, allora cesserà la regola generale della conversione.

Rimarrebbe per mezzo di questa dichiarazione salvo ed integro il diritto, come salva ed integra l'intera consonanza della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanminiatielli.

SANMINIATELLI. M'unisco anch'io alla proposta annunciata dall'onorevole presidente che la discussione e votazione di quest'articolo quarto si rimandi dopo la discussione e votazione degli articoli 5 e 6. L'obbiezione fatta dal signor relatore si fonda tutta, se io non ho male inteso, nel supposto che l'articolo 5 possa essere approvato tal quale la Commissione lo ha recentissimamente emendato; ed invero se la Camera votasse l'articolo 5 secondo l'emendamento ultimamente dalla Commissione proposto, allora s'intende come potrebbe rimanere, almeno in parte, nel primo paragrafo e nel secondo salva la sostanza dell'articolo 4, tale quale è nel progetto.

Anzi, io azzardo dire, non vorrei che nell'animo degli onorevoli componenti la Commissione, il riflesso alla correlazione da serbarsi tra l'articolo 4 ed il 5 avesse influito sulla forma che a me sembra inco-

rente dell'emendamento che hanno proposto all'articolo 5. Siccome però può accadere (ed è per esempio nel voto mio che accada) che l'emendamento ultimamente proposto all'articolo 5 non sia approvato dalla Camera, e sia invece approvato uno dei non pochi emendamenti proposti da altri, allora accadrebbe che se noi continuassimo nella discussione dell'articolo 4, bisognerebbe successivamente, dopo averlo votato ed approvato, riformarlo.

So anch'io che non è vietato, anzi è necessario, nella discussione di una legge, procedere alla coordinazione di quelle frasi dei vari articoli che non stanno perfettamente d'accordo, ma qui si tratterebbe di differenze sostanziali. Ecco in che cosa consistono.

Nel primo paragrafo dell'articolo 4 si tratta dei diritti di patronato di devoluzione, e riversibilità. Ora, se fosse approvato uno degli emendamenti secondo i quali i diritti di patronato debbono far luogo alla devoluzione al patrono e non al demanio, dei beni formanti la dotazione dei benefici, sarebbe assolutamente inutile che nell'articolo 4 si trattasse dei diritti di patronato da esercitare sulla rendita. E così parimente per l'ultimo paragrafo di questo articolo 4 che parla dei seminari soppressi.

Io non me ne occupo, nè voglio occuparmene affatto, ma di questa questione dei seminari mi è lecito supporre che possa essere approvato uno di quegli emendamenti secondo i quali non si deve più trattare della soppressione dei seminari, ed allora sarebbe inutile che prima la Camera avesse discusso e votato il terzo paragrafo di quello articolo 4, e così una disposizione la quale ha per presupposto la soppressione dei seminari. È per queste ragioni che io mi unisco alla proposta di coloro i quali hanno domandato che la discussione e votazione dell'articolo 4 sia rimandata dopo gli articoli 5 e 6.

FERRARIS, relatore. Le ragioni addotte da chi fa questa proposta essendo giuste, acconsentiamo a che sia rimandata la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoni aveva domandato la parola su questa questione?

SALVONI. Io vorrei parlare contro la proposta sospensiva, o almeno fare una distinzione.

PRESIDENTE. Permetta che le faccia solo un'osservazione, e poi le do facoltà di parlare. Prima di tutto l'onorevole relatore avrebbe consentita la sospensione, e d'altronde essa non pregiudica il suo emendamento. Quando verrà in discussione l'articolo 4 potrà svolgere la sua proposta, così ora potrebbe concordare anch'ella che si passi alla discussione dell'articolo 5.

SALVONI. Se mi permette vorrei dir due parole per spiegare il motivo per cui non potrei convenire nella proposta sospensiva.

Io mi accosterei alla proposta sospensiva per tutto ciò che riguarda i diritti di patronato, ma nel primo paragrafo dell'articolo 4 comprendesi un'altra que-